

# CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA DEI VINI DEI COLLI DI PARMA



## STATUTO

### Art. 1- COSTITUZIONE

Il Consorzio volontario per la tutela dei vini “CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA DEI VINI DEI COLLI DI PARMA” è stato originariamente costituito in Parma, con atto Dottor Ferruccio Micheli repertorio n. 27392 in data 28 Dicembre 1977.

Il presente statuto discende dall'originario ed è modificato ai sensi del D. Lgs n. 61/10 e DM 16 dicembre 2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi), onde adeguarsi a quanto disposto dalla predetta normativa in materia di regolamentazione dei vini DOP e IGP e di Consorzi di tutela.

A seguito del riconoscimento ministeriale previsto dall'art. 17 commi 1 e 4 del D. Lgs 61/2010 assume la qualifica di Organizzazione interprofessionale come da art. 158 del Reg. CE n.1308/2013

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del DLgs 61/2010, esercita le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi delle denominazioni tutelate, nonché le attività di cui allo stesso comma 4, nei confronti di tutti i produttori delle stesse denominazioni, anche non aderenti.

Il mantenimento del riconoscimento e dell'autorizzazione "erga omnes", per la denominazione tutelata “COLLI DI PARMA”, è subordinato alla dimostrazione del mantenimento dei requisiti di rappresentatività, nel rispetto del DM n. 7422 del 12 Maggio 2010.

Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

### Art.2 - DURATA

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2030 salvo proroga.

### **Art. 3 - SEDE**

Il consorzio ha sede legale, operativa ed amministrativa in Parma, Via Verdi, 2 presso la C.C.I.A.A.

Il C.d.A. del Consorzio può istituire e/o sopprimere sedi operative, secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

### **Art. 4 - SCOPI E COMPITI**

l) Il Consorzio si propone di:

a) tutelare, valorizzare e curare gli interessi generali relativi alla denominazione "Colli di Parma" di cui all'art. 1.

b) svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai Consorzi, in quanto Organizzazioni Interprofessionali, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare:

- organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione, alla valorizzazione e alla commercializzazione dei prodotti recanti le denominazioni suddette;

- definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;

- espletare ogni attività finalizzata alla valutazione economico-congiunturale delle diverse produzioni a denominazione di origine di competenza, in collaborazione con la pubblica amministrazione e con gli Organismi di controllo per i dati occorrenti;

- coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta per le DOC di competenza in luogo del contrassegno di cui all'art. 19 del DLgs 61/10 e successive modifiche;

- compiere tutte le attività correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste dal D. Lgs. 61/10 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi,

propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le Autorità centrale e periferica di controllo, con gli Organismi di controllo preposti e con la Regione Emilia Romagna, nonché con tutti gli altri soggetti/Enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti le denominazioni tutelate;

- svolgere ogni attività di proposta, tutela, gestione generale in materia di disciplina e di regolamentazione occorrenti a livello regionale/nazionale/comunitario per quanto riguarda le uve, i mosti, i vini e i sottoprodotti del settore vitivinicolo ottenuti nello stesso territorio e recanti una

denominazione di origine di propria competenza, con particolare attenzione allo studio e alla ricerca del territorio viticolo e alla impiantistica dei vigneti e delle vigne, tutelando quindi anche il territorio e quindi vigilare - anche a livello urbanistico - sulle aree di particolare pregio destinate al possibile sviluppo dei nuovi vigneti;

- istituire e coordinare, come ente promotore e gestore, attività e azioni di valorizzazione del distretto d'area rurale e dei percorsi culturali, enoturistici ed enogastronomici previsti da leggi e norme regionali, nazionali e comunitarie.

2) Più in dettaglio, ha il compito di:

- svolgere, secondo le direttive del MIPAAF, attività a livello giuridico/legale/amministrativo, per assicurare la salvaguardia delle denominazioni tutelate dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti nazionali ed internazionali, costituendosi anche parte civile nei procedimenti penali e promuovendo ogni opportuna azione in sede sia civile che penale ed amministrativa;

- curare la formazione tecnica, commerciale e di immagine e fornire assistenza tecnica e professionale, con servizio enologico, alle aziende e ai produttori, compresa la fornitura di servizi generali relativi alla presentazione e designazione dei prodotti a denominazione, e curare la realizzazione di prodotti editoriali in proprietà a carattere tecnico, divulgativo ed informativo con i relativi diritti d'autore;

- collaborare con enti pubblici e privati, organismi ed associazioni, istituti e scuole, per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione, all'educazione alimentare e al consumo corretto e responsabile dei prodotti tutelati, anche organizzando corsi di formazione, professionali e didattici;

- fornire supporto logistico ed organizzativo per eventi dedicati alla promozione ed alla valorizzazione delle denominazioni di competenza.

Come attività strumentale e funzionale agli scopi di cui sopra il Consorzio può:

- partecipare ed aderire ad altri Consorzi, Organismi, Società o Enti di qualsiasi natura;

- stipulare convenzioni ed accordi con organismi pubblici e/o privati; partecipare a mostre, convegni, fiere, workshop, manifestazioni in Italia ed all'estero; partecipare ed aderire ad altri organismi, di qualsiasi natura, aventi finalità analoghe o complementari; nonché partecipare ad iniziative in collaborazione con enti pubblici e privati;

previa convenzione relativamente alle modalità e procedure del servizio e del rimborso spese, il Consorzio può permettere l'utilizzo ad altri Consorzi di tutela delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l'autonomia ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 61/10;

- svolgere attività di presentazione, promozione e degustazione delle denominazioni di cui all' art. 1 nell'ambito di manifestazioni ed eventi dedicati alla valorizzazione di prodotti agroalimentari della Regione Emilia Romagna ed al di fuori di questa;

- assumere la gestione di strutture pubbliche e private per la valorizzazione e promozione dei vini a denominazione tutelati, partecipando ai relativi bandi di

accesso ed incaricandosi dei relativi compiti;

- favorire sinergie nella presentazione dell'immagine dei vini di cui all'art. 1 e dei prodotti agroalimentari tipici della Regione Emilia Romagna in abbinamento agli stessi vini.

Il Consorzio può adottare per le sue iniziative un proprio marchio o anche chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della DOP, se munito dell'autorizzazione di cui all'art.17 comma 4 del D. Lgs. 61/10 e successive modifiche.

3) Inoltre, il Consorzio può organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dal D. Lgs. 61/10 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate.

Più in dettaglio, tali attività si possono configurare nel:

- impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza e per i prelievi di campioni di vino delle denominazioni tutelate, prevalentemente nella fase del commercio;

- collaborare con l'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e dei Prodotti Agroalimentari, in raccordo con la Regione Emilia Romagna per elaborare ed attuare il programma di vigilanza.

4) Il Consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 61/10 per la denominazione tutelata, esercita le funzioni e le attività di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della denominazione di competenza, anche se non aderenti. I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4 sono applicati a carico di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, sotto forma di contributi intesi come tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri, sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati (art. 9 del DM 16.12.2010 - Costituzione e riconoscimento Consorzi).

Il Consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 17 comma 4 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, ivi compresi i non intenzionati ad associarsi, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite dal MIPAAF.

## **Art. 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE**

Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori della Denominazione d'Origine "COLLI DI PARMA" tutelata dal Consorzio medesimo - sottoposti al sistema di controllo di cui al D. Lgs. 61/2010 – che esercitano una o più attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento, e cioè:

- gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;

- le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali

che esercitano una o più delle predette attività produttive.

Per cooperativa di viticoltori o associazione di produttori si intende la struttura o organismo associativo avente la disponibilità dell'uva di viticoltori proprietari e/o conduttori conferenti, sia parziale che totale. L'adesione di queste imprese, qualora supportate da espressa delega da parte dei soci conferenti come da art. 6 comma 5 del DM 16 Dicembre 2010 (Consorzi di tutela), comporta l'automatica considerazione degli stessi soci ai fini dei conteggi consortili nella categoria "viticoltori". Tali conferimenti dovranno pertanto essere indicati "per memoria" sul libro soci del Consorzio, in abbinamento al nominativo della cooperativa, anche ai fini della dimostrazione delle percentuali di rappresentatività nei confronti del MIPAAF.

Tali viticoltori, in quanto non associati direttamente al Consorzio, non assumono la qualifica di soci del Consorzio, partecipando allo stesso per il tramite dell'ente conferitario rappresentato dal proprio legale rappresentante.

Il viticoltore conferente totale o parziale della cooperativa può associarsi al Consorzio ed esercitare i diritti, al posto della cooperativa, per la quantità di uva conferita; per quella utilizzata direttamente, rappresenterà le attività di impresa anche per la quantità di vino ottenuto direttamente ed eventualmente imbottigliato.

La cantina sociale o cooperativa o associazione di produttori, che svolge attività di vinificazione e/o di imbottigliamento, aderisce al Consorzio per le quantità di uve, mosti e vino lavorati ed eventualmente imbottigliati.

L'ammissione al Consorzio è garantito a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo dei vini tutelati e deve essere richiesto mediante domanda scritta contenente:

- 1) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
- 2) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa agricola o commerciale;
- 3) gli estremi dell'iscrizione nel rispettivo Registro delle Imprese: Sezione speciale imprenditori agricoli per la categoria dei produttori; Sezione ordinaria per gli imprenditori non agricoli;
- 4) per i viticoltori gli estremi d'iscrizione, nonché la superficie iscritta ai relativi Albi dei Vigneti della Denominazione "COLLI DI PARMA" di cui all'art. 1;
- 5) l'indicazione della attività effettivamente svolte;
- 6) la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, oltre che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti.

Qualora i vigneti risultino congiuntamente condotti da più persone, i conduttori dovranno designare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, la persona alla quale sarà delegata la rappresentanza in seno al Consorzio.

All'atto della domanda di adesione, le strutture cooperative e gli organismi associativi devono inoltre presentare l'elenco dei propri conferenti e/o aderenti suddiviso per attività svolta e per categoria di appartenenza, recanti dati anagrafici e produttivi utili per la definizione della rappresentatività consortile.

Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione.

Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati all'art. 23.

La qualità di socio si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione e del contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201 eventualmente previsto per i nuovi utilizzatori della denominazione, da effettuare entro un mese della comunicazione del provvedimento di ammissione.

### **Quota di ammissione**

1) All'atto dell'associazione al Consorzio, i nuovi soci dovranno versare la quota di ammissione determinata dal Consiglio di Amministrazione. La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.

2) La quota sarà calcolata in relazione all'uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato, come da risultanze presso i servizi SIAN e/o le Strutture di controllo incaricate.

Per le aziende ad inizio attività - categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma di disciplinari, per i vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed imbottigliatori, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato socio, salvo verifica da parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio.

3) Ove un candidato-socio produca, vinifichi o confezioni più di una fra le denominazioni tutelate dal Consorzio, sarà tenuto al pagamento della tassa di ammissione per tutte le denominazioni rappresentate.

4) Qualora vi sia passaggio di proprietà per successione *mortis causa*, o per divisione patrimoniale, o per trasferimento di azienda socia tra coniugi o parenti fino al 3° grado, anche nel caso di mera modificazione della natura giuridica del socio, non sarà dovuta alcuna tassa di ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare entro 120 giorni al Consorzio la nuova consistenza ed intestazione.

Le stesse disposizioni si applicano anche per le fusioni societarie nel caso le risultanti siano già socie del Consorzio per le stesse denominazioni, nonché per le scissioni di società che restino distintamente e per le stesse denominazioni all'interno del Consorzio.

Al consorziato che affitta la sua azienda verrà sospesa l'iscrizione per l'intera durata del contratto. L'impresa conduttrice dovrà fare richiesta di ammissione quale nuovo socio e pagare la relativa quota di ammissione. Al termine del rapporto di affitto, il proprietario dell'azienda affittata riacquisterà la qualifica di consorziato senza pagare alcuna nuova quota di ammissione.

Le Cooperative e gli altri enti associativi ad esse equiparati non pagheranno alcuna tassa di ammissione per i loro nuovi associati.

La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.

L'associazione al Consorzio viene certificata dall'iscrizione nel relativo libro soci.

Potrà essere predisposto un libro soci per ciascuna denominazione tutelata, e comunque deve essere garantita la distinzione degli associati tra le diverse denominazioni tutelate, con riguardo anche alle diverse categorie di appartenenza. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

## **Art. 6 - CONTRIBUTO ANNUALE**

1) Gli Associati sono tenuti al versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascuno e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:

- per i produttori di uva: al chilogrammo ( o altra unità di misura) di uva rivendicata e denunciata;

- per i vinificatori: al litro (o altra unità di misura) di vino feccioso rivendicato e denunciato;

- per gli imbottiglieri: alla bottiglia (o altra unità di misura) di vino prodotta (lt. 0,75 o equivalente).

2) La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate per la denominazione tutelata nella campagna vendemmiale immediatamente precedente così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata.

3) Il Consiglio delibera per la denominazione tutelata, il contributo annuale, calcolato in relazione all'uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato, come da risultanze presso i servizi SIAN e/o le strutture di controllo incaricate. Per le aziende ad inizio attività – categoria viticoltori -, si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma dei disciplinari, per i vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed imbottiglieri, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato socio, salvo verifica da parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio.

4) Il contributo annuale è composto da:

a- contributo relativo all'attività di valorizzazione;

b- contributo relativo all'attività di tutela;

c- contributo relativo all'attività di servizio ai soci.

5) I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio, sono tenuti al pagamento dei contributi di cui alla lettera a- b- relativi alle funzioni erga omnes.

6) il Consiglio di Amministrazione può stabilire, sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, una commisurazione diversa del contributo per la denominazione tutelata, in funzione del loro valore reale, delle caratteristiche specifiche, della consistenza interna.

7) I soci, oltre il pagamento del contributo annuale, sono tenuti al versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, ancorché posti a carico

di singole categorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, con una commisurazione diversa del contributo (agendo sull' unità di conto o sul contributo unitario) in funzione del loro valore reale, delle caratteristiche specifiche, della consistenza interna per spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione dei prodotti.

8) I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento o delibera.

## **Art. 7 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI**

Gli associati devono sottostare ai seguenti obblighi:

1) versamento della quota fissa di iscrizione per l'accesso ai servizi del Consorzio nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

2) Rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni.

3) Assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti.

4) Diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee regolarmente convocate solo se in regola con i pagamenti dei contributi.

5) Ciascun socio ha l'obbligo di comunicare al Consorzio l'eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso.

6) Ai fini anche del calcolo della rappresentatività nel Consorzio, la cooperativa o associazione di produttori o cantina sociale è tenuta a comunicare annualmente e comunque entro il mese di febbraio di ciascun anno, oltre che le quantità di uve trattate, i nominativi di ciascun socio produttore di uve e la qualifica di conferente totale o parziale delle stesse, nonché le superfici vitate.

7) Nei casi in cui ne risultasse impossibile l'acquisizione attraverso gli organi ufficiali competenti, i soci sono tenuti ad inviare al Consorzio, dietro sua specifica richiesta, copie delle denunce e comunicazioni previste dalla legislazione in vigore.

8) I consorziati hanno altresì l'obbligo:

- di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell' esercizio di tutte le attività dell' azienda consorziata;

- di non porre in essere atti che costituiscono concorrenza nei confronti dei prodotti tutelati dal Consorzio;

- di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio alla denominazione tutelata;

- di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;

- di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni



comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio, fatti salvi la normale dialettica interna ed il diritto di critica.

### **Art. 8 - SANZIONI**

Il Consorzio può vincolare i propri associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio della denominazione tutelata.

Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

- a) censura con diffida;
- b) sospensione temporale dal Consorzio;
- c) sanzioni amministrative e/o pecuniarie nei limiti previsti da apposito regolamento adottato dall'Assemblea dei Soci;
- d) esclusione dal Consorzio.

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può attivare controversia ricorrendo al Collegio Arbitrale nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione. Il ricorso, entro il termine suddetto, deve essere presentato al Consorzio, che ne rilascia ricevuta, o inviato a mezzo raccomandata a. r., nel qual caso per la osservanza del termine vale il timbro di partenza.

Il Collegio Arbitrale, sentito il ricorrente ed acquisito ogni elemento utile, si pronuncia con decisione motivata ai sensi dell'art. 2 lett. h) del D.M. 16 Dicembre 2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela).

### **Art. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.

In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

### **Art. 10 - RECESSO**

Gli obblighi dell'associato verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando:

- a) l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività;

- b) nel caso di dimissioni;
- c) negli altri casi normativamente previsti.

La richiesta di dimissioni deve essere inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 11 - DECADENZA**

Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda;
- c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.

Le domande di subentro, in caso di decesso del titolare o di cessione dell'azienda, sono trattate nell'ambito delle procedure e condizioni previste dall'art. 5.

### **Art. 12 - ESCLUSIONE**

Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:

- a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
- b) abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli Organi consortili;
- c) senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo;
- d) sia stato condannato per reati dolosi, connessi all'attività vitivinicola, con sentenza definitiva;
- e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
- f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A. R..

L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio Arbitrale nei modi e termini previsti nell'art.23.

### **Art. 13 - ORGANI**

Sono organi del Consorzio:

l'Assemblea generale dei consorziati;  
il Consiglio di amministrazione;  
il Presidente del Consorzio;  
il Comitato di Presidenza;  
il Collegio sindacale.

#### **Art. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

All' Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

- 1) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
- 2) approvare le proposte di modifica dei disciplinari di produzione delle denominazioni tutelate;
- 3) approvare le proposte di nuove DOC o DOCG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati delle denominazioni tutelate;
- 4) ai fini della presentazione delle richieste di cui ai punti 2) e 3) al MIPAAF, per il tramite della Regione, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività di cui all'art. 4 comma 2 lett. c) e d) del D. M. 7 Novembre 2012 (procedure modifica disciplinari e richiesta nuove DOC);
- 5) deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione della attività svolta nell' esercizio;
- 6) deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di amministrazione e relativi contributi, ivi compresi quelli previsti dall'art. 9 del D. M. 16 Dicembre 2010 e relative modalità di applicazione;
- 7) deliberare, su proposta del Consiglio, sull'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008;
- 8) deliberare il versamento dei contributi straordinari, sulla base di quanto previsto al punto 4) dell'art. 7;
- 9) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi per alcuni di essi incaricati di specifici compiti;
- 10) nominare i membri del Collegio sindacale e il suo Presidente, scelti anche fra persone estranee al Consorzio ma con almeno un membro effettivo ed un supplente iscritti nel registro dei revisori contabili;
- 11) deliberare sull' adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
- 12) approvare i regolamenti interni;
- 13) approvare i marchi consortili e i relativi regolamenti d'uso;
- 14) stabilire e/o modificare le unità di conto di cui al punto 2) dell'art. 6;
- 15) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di amministrazione.

All'Assemblea straordinaria, convocata su decisione del Consiglio di

amministrazione, spetta il compito di deliberare su:

- a) le modifiche da apportare al presente Statuto;
- b) lo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata;
- c) la messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.

#### **Art. 15 - MODALITA' DI VOTO**

All'assemblea partecipano tutti i soci che sono in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi.

Per le Assemblee ordinarie, i voti spettanti a ciascun associato vengono calcolati, in modo analogo a quanto previsto al comma 3) dell'Art. 6 del presente Statuto per la determinazione del contributo annuo, in proporzione al volume produttivo dell'ultima campagna vendemmiale, con il seguente limite:

per i viticoltori:

sino a Kg. 2.000 voti n. 1

oltre Kg. 2.000 e sino a Kg. 4.000 voti n. 2

e così di seguito con un voto ogni Kg. 2.000 (o frazione) d'uva prodotta;

per i vinificatori e/o gli imbottiglieri:

sino a l. 2.000 voti n. 1

oltre l. 2.000 e sino a l. 4.000 voti n. 2

e così di seguito con un voto ogni l. 2.000 (o frazione) di vino prodotto.

Qualora il consorzio svolga due o tre attività produttive, il voto è cumulativo delle attività svolte

Ad ogni socio spetta comunque almeno un voto.

I biglietti di ammissione alle Assemblee, con l'indicazione del numero dei voti, saranno trasmessi ai soci almeno cinque giorni prima delle Assemblee.

Sia per le Assemblee Straordinarie che per le Assemblee Ordinarie, ciascun socio, se svolge più di una attività produttiva, ha diritto alla sommatoria dei voti per ciascuna attività.

Ogni singolo socio, sia per le Assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, non può essere portatore di delega per più di tre soci.

La delega può essere rilasciata anche a parenti entro il terzo grado, al coniuge ed a dipendenti che abbiano regolare mandato di amministrare in ordine al rapporto di lavoro; nel caso di Società, a membri del Consiglio di Amministrazione, muniti di procura generale.

#### **Art. 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene

opportuno o su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

La convocazione avviene tramite lettera da spedirsi a ciascun socio al domicilio risultante dal libro dei consorziati 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati, e alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale; essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art. 15; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.

Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

\* in prima convocazione quando siano rappresentati almeno i 2/3 dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale;

\* in seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

La seconda convocazione, sia dell'Assemblea Ordinaria che Straordinaria, non può avere luogo nello stesso giorno della prima convocazione.

Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

## **Art. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea.

La composizione del Consiglio deve prevedere un'equa rappresentazione di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio.

Possono essere invitati a partecipare a specifiche riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, esperti vitivinicoli o rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni, previa richiesta del Presidente.

L'Assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo ai candidati indicati sulle schede elettorali proposte dalle diverse categorie dei soci, o di diversi gruppi di soci, e verificate per quanto concerne la congruità dal collegio elettorale, affinché il Consiglio risulti equamente ripartito tra categorie e denominazioni.

Il Consiglio di Amministrazione uscente nomina un apposito Comitato elettorale

che provvede alla composizione delle liste, contenente i nominativi di candidati in numero almeno doppio rispetto al numero massimo di membri eleggibili.

Qualora l'Assemblea trovi all'unanimità concordanza su una lista proposta che garantisca l'equa rappresentanza delle varie categorie e denominazioni, può procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione per acclamazione.

Nel caso non vi siano, o siano esauriti i non eletti, il Consiglio di Amministrazione procederà per cooptazione alla sostituzione del consigliere venuto a mancare, scegliendo nell'ambito della categoria rappresentata dal consigliere venuto a mancare.

I consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima categoria del consigliere dimissionario.

I membri del Consiglio di amministrazione assenti senza giustificato motivo da tre sedute consecutive decadono dalla carica.

I consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'assemblea.

Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere congiuntivo in favore del Consorzio.

Il consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, nomina tra i suoi membri il Presidente e uno o due Vicepresidenti.

## **Art. 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto.

In particolare e a titolo meramente semplificativo, il Consiglio:

1) provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo; provvede inoltre, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, alla redazione e al deposito della situazione patrimoniale annuale prevista dall'art. 2615 bis del Codice Civile;

2) redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni *erga omnes* di cui all'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 61/10;

3) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;

4) fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 5, stabilendo, eventualmente, la quota da destinare al Fondo Consortile;

5) fissa la misura dei contributi annuali, previsti dall'art. 6;

6) propone all' Assemblea l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008, come da possibilità consentita dall'art. 17 comma 5 del D. Lgs 61/10;

7) provvede all'espletamento dei compiti di cui all'art. 5 del D.M. 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e in particolare, con riguardo all'attività di vigilanza, sotto il coordinamento dell'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei Prodotti Agro-Alimentari, elabora e pone in attuazione il programma di vigilanza, assumendo o utilizzando in convenzione agenti vigilatori anche con qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

E' altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione:

a) nominare in accordo col Presidente e con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri in carica:

- uno o più AMMINISTRATORI DELEGATI, precisandone attribuzioni, poteri ed eventuali compensi;
- un COMITATO DI PRESIDENZA, con le modalità di cui al successivo art. 21 del presente Statuto, precisandone attribuzioni e poteri;
- un Direttore, stabilendone i poteri, le mansioni e i compensi;

b) conferire, in accordo col Presidente, ad uno o più dei suoi componenti deleghe occasionali, determinando di volta in volta il contenuto di esse ed i poteri del delegato;

c) assegnare al Segretario del Consiglio, anche quando faccia parte di questo, una indennità ed attribuirgli, se del caso, specifici compiti per assicurare la regolarità dei servizi di segreteria e la istruzione delle pratiche da sottoporre all'esame del Consiglio medesimo;

Di tali Commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consorzio, in ragione della loro particolare preparazione e competenza; per i componenti di dette Commissioni, il Consiglio stabilirà i relativi compensi;

d) predisporre l'adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea, sull'uso dei marchi consortili, sull'accertamento delle violazioni, e su quant'altro risulti necessario od anche solo opportuno per la esecuzione del presente Statuto e devono essere approvate dal Ministero competente;

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

## **Art. 19 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano per carica, tutte le volte che lo ritenga opportuno; comunque almeno quattro volte l'anno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dal Presidente del Collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, telegramma, fax, posta

elettronica o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno otto giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno un giorno prima della riunione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti.

Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audioconferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Le decisioni degli Amministratori possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o consenso scritto, salvo preventiva opposizione da parte di uno o più amministratori. La decisione si intende adottata se consegue il consenso ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede della società entro il termine fissato di volta in volta.

Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà degli Amministratori, sono conservati presso la sede legale e trascritti (o annotati per estratto) nel Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione non appena scaduto il termine fissato.

## **Art. 20 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI DEL CONSORZIO**

Il Presidente dura in carica tre anni e:

- 1) ha la rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione sociale;
- 2) ha la facoltà di nominare gli avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- 3) rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- 4) può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione;
- 5) presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione;



6) vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall' Assemblea o dal Consiglio di amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;

7) può delegare con speciale procura, alcune delle sue funzioni al/ai Vicepresidente/i e o al Direttore.

8) In caso di prolungato impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un Vice presidente, su precisa delega del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 21 - COMITATO DI PRESIDENZA**

Il comitato di presidenza è composto dal Presidente, dal Vice presidente e dal Consigliere con la maggiore anzianità servizio, oppure, nel caso che vi siano due vice presidenti, sarà composto da Presidente e dai due Vicepresidenti.

Il Presidente si avvale di questo comitato, per consultarsi sui provvedimenti di sua competenza, di particolare urgenza e rilevanza.

#### **Art. 22 - COLLEGIO SINDACALE**

I membri del collegio sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per la nomina del Collegio Sindacale si procede ai sensi ex art. 2397 c.c..

Il Collegio sindacale:

a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;

b) assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione;

c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all' Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

#### **Art. 23 - COLLEGIO ARBITRALE**

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Parma.

Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 gg dalla data della costituzione.

Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. E' sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.

## **Art. 24 – DIRETTORE/SEGRETARIO E PERSONALE DEL CONSORZIO**

La direzione del Consorzio può venire affidata ad un Direttore/Segretario, nominato dal Consiglio di amministrazione, anche tra i non soci con le modalità ritenute più idonee.

Il Direttore/Segretario, che deve rispondere ai necessari requisiti tecnici e morali:

- ha la responsabilità dell'Ufficio e dei servizi consortili;
- esegue i deliberati degli Organi del Consorzio secondo le direttive del Presidente;
- interviene con voto consultivo alle sedute degli Organi collegiali del Consorzio assolvendone le funzioni di segretario e partecipa alle riunioni dalle commissioni tecniche.

L'altro personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.

Il Direttore e tutto il personale del Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio.

## **ART. 25 – REGOLAMENTO INTERNO**

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Nel regolamento interno possono essere stabiliti i poteri del direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

Il regolamento interno, integrante delle norme statutarie, è valido solo dopo l'approvazione del Ministero competente.

## **Art. 26 - PATRIMONIO E BILANCIO**

Il Bilancio consuntivo del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità e, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 2478 bis del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio sindacale che deve riferire all'Assemblea dei soci.

Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la Sede sociale nei cinque giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea da farsi nei modi e nei tempi previsti dall'art. 16.

Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati, dall'Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva eventualmente appositamente costituiti.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di

gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio ovvero l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo sia accantonata in uno o più fondi di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto o, eventualmente, per una più vasta e migliore attuazione degli scopi previsti dall'art. 3 del presente Statuto, mediante incremento del "Fondo consortile".

Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che è costituito da un numero illimitato di quote il cui valore sarà determinato dallo Statuto. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:

- del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;
- delle quote di ammissione versate dai soggetti ammessi a far parte del Consorzio;
- dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati;
- dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);
- dell' eventuale contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento della immissione nel sistema di controllo;
- di componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.

I contributi derivanti dall' esercizio delle funzioni ed attività "erga omnes" di cui all' art. 17 del comma 4 del DLgs 61/10 e relativo utilizzo, come da ripartizione di cui all'art. 6 comma 2, non possono essere utilizzati per la copertura di disavanzi dell'esercizio "istituzionale" (verso propri soci) del Consorzio, bensì riportati a nuovo nel conteggio separato e utilizzati a diminuzione delle spese di gestione "erga omnes" preventivate per l'esercizio successivo.

Il Bilancio preventivo del Consorzio deve essere approntato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima dell'Assemblea annuale dei Soci e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea stessa.

Le previsioni di spesa per l'esercizio delle funzioni "erga omnes" e la relativa ripartizione dei contributi di cui all' art. 6 comma 2, a carico dei soci e degli altri soggetti imponibili non soci (viticoltori, vinificatori e imbottiglieri), calcolati sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva e vino denunciati, vino imbottigliato) sottoposte al sistema di controllo della campagna precedente, devono essere chiaramente indicate a parte rispetto alle voci di spesa preventivate per l'esercizio istituzionale delle attività a favore dei soci.

## **Art. 27 - MARCHIO STORICO E MARCHI CONSORTILI**

La disciplina per l'adozione e l'uso dei marchi consortili dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'art. 17 del D. lgs 61/10 e D.M. 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e successive modifiche.

Il marchio storico può essere proposto come logo della D.O.P. o della I.G.P. tutelate ed inserito nel disciplinare di produzione, ai sensi dell'art. 17 c.7 del D.Lgs 61/2010.

#### **Art. 28 – LIQUIDAZIONE**

Al verificarsi di una delle cause di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art. 2275 e segg. Cod. Civ..

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal Bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

#### **ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.